

# COMUNE DI PIEVE EMANUELE

ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA



Via Viquarterio, n. 1 – 20090 Pieve Emanuele - Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156

---

## REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI

### COMUNE DI PIEVE EMANUELE

#### Sommario

|  |   |
|--|---|
| <b>CAPO I – NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI</b> .....                      |   |
| Art. 1 – Istituzione .....   | 2 |
| Art. 2 – Finalità .....  | 2 |
| <b>CAPO II - ORGANI DELLA CONSULTA</b> .....                               |   |
| Art. 3 – Organi .....  | 3 |
| Art. 4 – Funzioni del Portavoce, del Vice Portavoce e del Segretario ..... | 3 |
| Art. 5 – L'Assemblea della Consulta .....                                  | 4 |
| <b>CAPO III – FUNZIONAMENTO</b> .....                                      |   |
| Art. 6 – Funzioni e convocazione dell'Assemblea.....                       | 4 |
| Art. 7 – Gruppi di lavoro .....  | 5 |
| Art. 8 – Durata .....  | 5 |
| Art. 9 - Rinnovo.....  | 5 |
| Art. 10 – Disposizioni finali .....  | 5 |
| Art. 11 – Entrata in vigore e pubblicità.....                              | 5 |

## **CAPO I – NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI**

### Art. 1 – Istituzione

È istituita dal Comune di Pieve Emanuele la "CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI", di seguito denominata anche solo "Consulta" o "Consulta dei Giovani", quale organismo di comunicazione, di confronto, di programmazione e di raccordo tra le nuove generazioni e l'Amministrazione comunale. La Consulta dei Giovani è un organismo apartitico, opera senza fine di lucro, rispetta le diverse ideologie di fede, opinione, etnia, genere; fonda il suo impegno civile sulla disponibilità reciproca, senza intaccare l'autonomia dei partecipanti e ha lo scopo di farsi interprete e portavoce delle problematiche, delle esigenze, delle aspettative e delle proposte dei giovani del territorio.

### Art. 2 – Finalità

La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale volto all'ideazione, alla programmazione, alla realizzazione e alla promozione di iniziative volte al benessere e alla partecipazione attiva dei giovani di tutto il Comune di Pieve Emanuele.

La Consulta:

1. è strumento di informazione e conoscenza delle realtà giovanili, con funzione di impulso e generatività nelle materie afferenti le politiche giovanili;
2. promuove incontri, dibattiti, ricerche, progetti ed iniziative inerenti i giovani e afferenti alle politiche giovanili ed elabora documenti e proposte da sottoporre ai competenti organi dell'Amministrazione Comunale;
3. realizza, programma, attiva e sviluppa iniziative di socializzazione e aggregazione per un miglior utilizzo del tempo libero dei giovani;
4. si rapporta con le associazioni e i gruppi giovanili informali presenti sul territorio;
5. favorisce il raccordo tra gli attori delle reti territoriali e l'Amministrazione comunale;
6. promuove rapporti permanenti con altre Consulte e Forum giovanili presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale e sovranazionale;
7. può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e

spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo...) allo scopo di migliorare la qualità della vita dei giovani del Comune di Pieve Emanuele.

## **CAPO II - ORGANI DELLA CONSULTA**

### Art. 3 – Organi

Sono organi della Consulta per le politiche Giovanili:

- l'Assemblea
- il Portavoce e il Vice Portavoce
- il Segretario

Il Portavoce e il Vice Portavoce vengono eletti tra i componenti dell'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta, e durano in carica quanto la Consulta stessa e comunque non oltre la durata del Consiglio Comunale.

Il Segretario viene nominato dal Portavoce e avrà in carico gli atti di segreteria necessari per convocare le riunioni e redigere i verbali, collaborando con l'ufficio comunale di competenza.

In caso di dimissioni di uno o più dei predetti ruoli si procederà alla relativa surroga nella prima seduta utile.

### Art. 4 – Funzioni del Portavoce, del Vice Portavoce e del Segretario

Il Portavoce ha il compito di convocare le Assemblee, predisporre l'ordine del giorno, coordinare i lavori della Consulta, di agire in nome e per conto della Consulta.

Il Vice Portavoce assume le funzioni del Portavoce in caso di assenza oppure se delegato da quest'ultimo.

Il Segretario, per ogni incontro, redige un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi, da approvare nella seduta dell'Assemblea successiva. I verbali sono trasmessi all'ufficio competente dell'Amministrazione comunale.

### Art. 5 – L'Assemblea della Consulta

Sono componenti dell'Assemblea i giovani residenti o attivi nel territorio comunale in età compresa tra i 18 ed i 34 anni che richiedano di parteciparvi. Possono

essere accolti anche Associazioni e/o gruppi giovanili presenti nel territorio che dovranno individuare un rappresentante quale componente della Consulta. La richiesta di ammissione all'Assemblea va presentata durante una qualsiasi convocazione.

L'Assemblea per tutte le attività riferisce all'Assessore alle Politiche Giovanili.

Inoltre, possono essere invitate dal Portavoce, oppure su proposta della Consulta stessa, per riferire su particolari argomenti, anche persone esterne: in particolare esperti, consulenti, cittadini che sul territorio comunale operano nel settore giovanile.

In fase costitutiva sarà data informazione al territorio tramite pubblico Avviso.

Le candidature per partecipare alla Consulta dovranno essere presentate all'Assessorato alle Politiche Giovanili come le eventuali dimissioni.

La Consulta è costituita da un numero minimo di 5 componenti.

Le cariche di Consigliere Comunale, di Assessore e di Sindaco sono incompatibili con quella di componente; l'incompatibilità è estesa a ruoli rappresentativi e elettivi di organizzazioni politiche riconosciute; l'incompatibilità non è estesa ai loro parenti che possono partecipare come componenti ma senza ricoprire cariche elettive.

Della formale costituzione della Consulta ne sarà informata la Giunta Comunale.

Ogni organizzazione o singolo componente perde l'appartenenza alla Consulta se non partecipa all'Assemblea per tre volte consecutive senza darne motivata giustificazione.

### **CAPO III – FUNZIONAMENTO**

#### Art. 6 – Funzioni e convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo principe della Consulta, in quanto in tale sede si condividono la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle politiche giovanili territoriali.

L'Assemblea della Consulta dei Giovani è convocata dal Portavoce su propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei componenti dell'Assemblea, non meno di 3 volte l'anno. La convocazione dovrà avvenire mediante avviso scritto (e-mail) almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce di norma presso le sedi comunali.

Le sedute dell'Assemblea sono valide se sono presenti almeno un terzo dei componenti l'Assemblea senza computare a tal fine il Portavoce della stessa.

## Art. 7 – Gruppi di lavoro

All'interno della Consulta potranno essere costituiti gruppi di lavoro specifici, per trattare e sviluppare in autonomia particolari tematiche. Tali gruppi potranno avvalersi di persone esterne alla Consulta stessa, purché senza costi a carico dell'Amministrazione.

## Art. 8 - Durata

La Consulta dei Giovani resta in carica quanto il Consiglio Comunale e comunque fino alla nomina della successiva.

## Art. 9 – Rinnovo

A seguito del rinnovo del Consiglio Comunale, si procederà a pubblicare l'Avviso relativo alle candidature per la Consulta e a convocare la prima riunione assembleare.

## Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.

Il presente regolamento si intende automaticamente integrato e sostituito dalle eventuali norme successive, emanate in materia con legge nazionale o regionale.

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

## Art. 11 – Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

Copia del presente regolamento sarà pubblicato nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente.